

N.R.G. PU 16-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
 (con l'Avv. Lorenzo Mondini e il Dott. Michele Cortucci, nonché con
l'ausilio dell'O.C.C. nominato Avv. Cristina Przybylak,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In limine va richiamato il decreto di apertura del procedimento di concordato minore ex art. 78 CCII del 3.2.2026 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima.

Ulteriore richiamo preliminare va operato con riguardo alla relazione dell'OCC depositata in data 17.3.2026 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII).

Nel merito a fronte di un debito complessivo indicato in ricorso e confermato dall'OCC pari circa ad euro € XXXXXXXXXX (come indicato dall'OCC nella propria relazione particolareggiata a pag. 11), il piano depositato dal ricorrente prevede la suddivisione dei creditori in cinque classi, formate sulla base della omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, con le seguenti percentuali di soddisfacimento:

Classe I – spese prededucibili: integrale soddisfacimento;

Classe II – spese professionali: integrale soddisfacimento;

Classe III – creditori privilegiati mobiliari: integrale soddisfacimento;



Classe IV – creditori privilegiati mobiliari Agenzia Entrate: soddisfacimento al 16,88%;

Classe V – creditori chirografari e privilegiati degradati: soddisfacimento al 17,69%.

Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati nell'arco di otto anni dal passaggio in giudicato dell'omologa mediante il versamento di rate mensili pari ad euro 602,38, nonché mediante un ulteriore apporto di finanza esterna, pari a euro 2.000,00, messa a disposizione dalla [REDACTED] del ricorrente, [REDACTED] condizionatamente alla omologazione del piano, determinandosi così l'attivo disponibile in complessivi € 59.828,48, derivanti dalla prosecuzione dell'attività svolta dal ricorrente e dell'apporto di finanza esterna poco sopra indicato.

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro [REDACTED] (con esclusione di quelli in prededuzione), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro [REDACTED], dunque non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 79, 1° comma, primo e secondo periodo.

Inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (in numero pari a cinque), la maggioranza dei crediti ammessi al voto non risulta raggiunta neanche nel maggior numero di classi, ai sensi dell'art. 79 comma I, terzo capoverso C.C.I.I.

Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 15.5.2026 ha depositato la propria relazione ove ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria. Infine, l'OCC ha valorizzato l'applicabilità al caso di specie del meccanismo di cui all'art. 80, comma 3, CCII a mente del quale " (...) Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".

Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.



I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falciati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò in quanto, in caso di liquidazione del patrimonio, secondo quanto riferito nella relazione dell'OCC e successivamente confermato del medesimo nella relazione ex art. 80, comma 3, CCII, deriverebbe un attivo di € 56.307,74 con cui, secondo il riparto effettuato nel rispetto delle cause legittime di prelazione, troverebbero integrale soddisfazione i crediti prededucibili (compenso OCC e compenso del perito estimatore), i crediti dei professionisti Avv. Mondini e Dott. Cortucci assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e i crediti INPS (iscritti a ruolo e non) assistiti da privilegio di grado 1 e 7. Residuerrebbe, invece, un attivo estremamente contenuto, quantificabile in circa € 2.000,00, da destinare all'Agenzia delle Entrate per crediti privilegiati di grado 18° (IRPEF e IRAP), con una percentuale di soddisfacimento pari a circa l'1,50%. Non troverebbero, infine, alcun soddisfacimento i crediti di Agenzia delle Entrate per i crediti di grado 19° (IVA), di Regione Marche per i crediti (iscritti a ruolo e non) assistiti da privilegio di 20° grado, il credito vantato dal Comune di Falconara Marittima assistito dal privilegio di 20° grado, infine tutti i restanti creditori chirografari.



L'anzidetta verifica di convenienza è altresì idonea a supportare l'omologa anche con riferimento alla soddisfazione del creditore dissenziente AGENZIA DELLE ENTRATE, la cui adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 comma 1, CCII, poiché detto creditore riceverà comunque soddisfazione in misura superiore a quanto dallo stesso ricavabile in caso di procedura liquidatoria.

In merito alle contestazioni del creditore Agenzia delle entrate ritiene la scrivente come l'ammontare della debitoria possa essere rettificato nel senso indicato dal creditore erariale per € [REDACTED] tenuto conto delle ragioni addotte da suddetto creditore in merito alla sostanziale richiesta di rimessione in termini rispetto al termine di cui all'art. 76, comma 4° CCII. Va in proposito precisato come non appaia necessaria l'integrazione della proposta e del piano a fronte della rettifica della debitoria erariale, tenuto conto che la rilevanza concreta di detta circostanza sopravvenuta sarà limitata al parziale decremento della percentuale di soddisfazione di suddetto creditore, senza che ciò incida in termini di diversa valutazione circa la convenienza avuto riguardo all'alternativa liquidatoria.

Nel merito, l'Agenzia delle entrate ha eccepito la mancata indicazione specifica delle ragioni del dichiarato sovraindebitamento, seppure le stesse conclusioni rese dal creditore consentano di evidenziare la difficoltà del ricorrente rispetto ai ricavi derivanti dall'attività artigianale svolta che sono stati definiti dallo stesso creditore incerti e insufficienti rispetto all'adempimento delle obbligazioni assunte con mezzi ordinari. Ciò si desume peraltro dalla sproporzione fra la debitoria, soprattutto erariale, e gli utili che il ricorrente ritrae dall'attività svolta, circostanza che non può far dubitare circa lo stato di sovraindebitamento del ricorrente che, a fronte di una conclamata difficoltà riscontrata negli anni, si è determinato a tentare una regolazione della crisi prospettando ai creditori la presente proposta concordataria.

Anche il profilo della dedotta mancata meritevolezza può essere agevolmente superato ancorando correttamente i presupposti di ammissibilità alla procedura di concordato minore alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 77 CCII ove non viene fatta espressa menzione del requisito della meritevolezza. Va, in particolare, precisato che la condotta del debitore, certamente non pregevole rispetto al progressivo incremento dell'esposizione debitoria erariale, non possa assurgere in sé a presupposto di inammissibilità dello strumento della crisi prescelto, ove, come nel caso di specie, il ricorrente provveda ad una completa *discovery* e ad una esaustiva informazione sulla propria posizione debitoria.

L'ulteriore profilo di dedotta mancata convenienza della prospettiva concordataria rispetto a quella liquidatoria non raggiunge lo scopo sostenuto dall'Agenzia delle entrate, per le ragioni già sopra delineate, con specifico riguardo al raffronto sistematico e non



meramente numerico del valore di liquidazione rispetto ai flussi attivi ritraibili dal concordato, in uno alla verifica di prospettive di soddisfazione del creditore erariale nell'ipotesi liquidatoria ove dovrebbe essere rigidamente rispettata la c.d. priorità assoluta nella graduazione dei creditori da soddisfare con conseguente evidente minor soddisfazione del credito rispetto a quanto proposto dal ricorrente nel piano concordatario.

Ebbene gli elementi documentali in atti nonché il contenuto delle perizie di stima allegate dall'OCC nella propria relazione particolareggiata, consentono di confermare come la liquidazione controllata, tenuto conto delle prededuzioni che inevitabilmente verrebbero a maturare, non consentirebbe al creditore erariale di ottenere, come detto, una soddisfazione superiore a quella concordataria. In particolare, la previsione di soddisfazione dell'alternativa liquidatoria potrebbe coincidere dell'1,50% circa a fronte della percentuale di soddisfazione concordataria che, anche tenuto conto del credito/debito aggiornato a € [REDACTED] consentirebbe di raggiungere la percentuale del 14,60% circa, con evidente maggior convenienza dell'alternativa non liquidatoria.

La dedotta aleatorietà del piano nonché l'evidenziata durata eccessiva, trattandosi di profili ultronei rispetto alla presente disamina e valorizzabili solo nella successiva fase esecutiva, non giustificano, allo stato, un giudizio prognostico negativo sulla fattibilità e sulla corretta esecuzione del piano concordatario che essendo a contenuto libero può prevedere una durata ben superiore a quella del triennio indicata per la liquidazione controllata.

Quanto evidenziato è da ritenere operante anche in merito alla contestazione proveniente dal creditore Regione Marche che, oltre a risentire anch'essa dell'inammissibilità originaria appare nel merito comunque destituita di fondamento sull'assorbente presupposto per cui la natura privilegiata del credito regionale per tassa automobilistica nell'ambito del concorso non implica la necessaria soddisfazione integrale del credito medesimo in ogni procedura concorsuale.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, ritenuta la disciplina di cui all'art. 80, 3° comma CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da [REDACTED] con l'ausilio dell'OCC
Avv. Cristina Przybylak;

CONFERMA la nomina dell'OCC, Avv. Cristina Przybylak;



DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 29.5.2026

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Ulderico Moschetta.

